



STUDIO LEGALE PAPOTTI
MASTRO E ASSOCIATI

AVV. FABRIZIO MASTRO

Patrocinante in Cassazione

AVV. COSIMO MAGGIORE

AVV. ALBERTO BAZZANO

AVV. UGO ROSSI

AVV. MARTA GALANZINO

DOTT. ARTURO MARTINI

AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI

socio fondatore 1961-2010

All'Ecc.mo

*Ordine della Professione di Ostetrica
di*

**BERGAMO, CREMONA, LODI,
MILANO E MONZA E BRIANZA**

Via e-mail all'indirizzo ordine@ostetriche-bgermilomb.it

VS. RIF. RICHIESTA MAIL 12.6.2020, ORE 13,50

PARERE LEGALE SU MISURE LEGISLATIVE A SOSTEGNO DELLE PROFESSIONISTE OSTETRICHE E DELLE LORO FAMIGLIE.

Gentilissima Presidente,

in relazione alla segnalazione di ostetrica di Cremona giustamente indignata a seguito del rigetto della domanda di "bonus baby sitting" alle professioniste ostetriche, analizzate le recenti norme a sostegno di professioni sanitarie e loro famiglie, valutato il dato normativo e le sue evoluzioni, nonché le indicazioni INPS, **debbo concludere che effettivamente la professione ostetrica dipendente parrebbe non poter accedere alla misura di sostegno prevista dalla legge.**

La irrazionale discriminazione di trattamento è basata sui testi di legge emanati a marzo e maggio e sulla lettura interpretativa datane dall'INPS.

A tal proposito, per l'anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("decreto Cura Italia") ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico **congedo parentale** per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a **15 giorni**, per i **figli di età non superiore a 12 anni**, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro.

In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è stata prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting**.

Dal 19 maggio 2020, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto Rilancio"), all'articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting introducendo, in alternativa, il **bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi** e ai servizi integrativi per l'infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

I bonus per servizi di baby-sitting e quello per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia sono rivolti alle seguenti categorie di lavoratori:

- **dipendenti del settore privato;**
- **iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- **autonomi iscritti all'INPS;**
- **autonomi iscritti alle casse professionali** (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18/2020¹ (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27), dal 5 marzo 2020 **il bonus per l'assistenza dei figli minori di 12 anni spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato**, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie espressamente indicate nel testo della legge sotto riportato:

- **medici;**
- **infermieri;**
- **tecnici di laboratorio biomedico;**
- **tecnici di radiologia medica;**
- **operatori sociosanitari.**

¹ Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19), come modificato dall'art. 72 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

2. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro (somma sostituita dal Decreto Rilancio). La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**.

L'art. 72, comma 2 lett. a) il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("**decreto Rilancio**") ha modificato il comma 3 del citato art. 25 del Decreto "Cura Italia" elevando ad euro 2000 il limite massimo del bonus per le categorie di lavoratori dipendenti previste dalla stessa norma.

Questa norma non ha esteso o modificato le categorie professionali sanitarie beneficiarie, fra le quali pertanto non rientra l'ostetrica.

Le misure trovano applicazione **limitatamente all'anno 2020**. Il bonus baby-sitting, a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, e il bonus centri estivi per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

I bonus per servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi spettano nel **limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1.200 euro**, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare.

Il beneficio spetta anche ai **genitori affidatari** (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti gli altri casi il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Il bonus baby-sitting viene erogato dall'INPS mediante il **Libretto Famiglia**. I beneficiari del bonus devono registrarsi sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali > Libretto Famiglia, rispettivamente:

- come **utilizzatori** di Libretto Famiglia;
- come **prestatori** di servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell'INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la cosiddetta "appropriazione" del bonus tramite il Libretto Famiglia entro il **termine di 15 giorni solari** dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e rendicontate nell'apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Nel caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, il bonus è riconosciuto dall'INPS nel limite massimo complessivo di 2mila euro per nucleo familiare e viene sempre erogato dall'INPS mediante il Libretto Famiglia.

Il bonus per i centri estivi è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all'atto della domanda dal richiedente.

Per i benefici di cui all'articolo 23 del decreto-legge 18/2020, come modificato dall'art. 72 del decreto-legge 34/2020, è previsto uno stanziamento complessivo, per il 2020, pari a **1.569 milioni di euro**, destinati al congedo specifico e al bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori del settore privato, iscritti alla Gestione Separata e autonomi. Per i lavoratori pubblici dei settori considerati dalla norma, il bonus per servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite complessivo di **67,6 milioni di euro**. Le domande di bonus saranno accolte, sussistendone i requisiti di legge, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

Al raggiungimento del volume di domande che comporta l'esaurimento dello stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all'INPS saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che residuino somme disponibili.

La domanda può essere presentata **online** attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44 e al messaggio 5 giugno 2020, n. 2350.

E' parere dello scrivente che, fino a quando non sarà definitivamente approvata da Camera e Senato, la legge di conversione del Decreto Rilancio, sia ancora possibile proporre una modifica che elimini la irragionevole discriminazione professionale. E' mio consiglio di richiedere in ogni caso il bonus per poter eventualmente proporre impugnazione del diniego e portare la questione davanti ad un Giudice per far riconoscere la illegittimità costituzionale della disposizione di legge, per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione) che impone che vengano trattate in modo uguale situazioni uguali. Debbo, inoltre, rilevare che purtroppo la terminologia legislativa (anche in materia sanitaria) si presenta poco attenta alle distinzioni professionali e la categoria di "infermiere" – nel gergo a-tecnico utilizzato in Parlamento- spesso racchiude tutte le Professioni sanitarie. Nel caso di specie, l'inserimento di Tecnici di Radiologia e di laboratorio (oltre agli OSS) non lascia dubbi sulla "selezione" non adeguata al reale ed effettivo impegno delle ostetriche nelle attività di contrasto e prevenzione del Covid-19 e la loro massiva esposizione al fattore infettivo per la tutela della salute pubblica materno-infantile.

Resto a disposizione e porgo molti cordiali saluti

Torino, 15.6.2020

Avv. Cosimo Maggiore

